

**“CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
FORME E SCRITTURE DELLA MODERNITA’ (CIRM)”**

TRA

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede e domicilio fiscale in Bari, rappresentata dal Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio a quanto segue autorizzato a sottoscrivere il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.07.2015,,

E

l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Studi Umanistici, con sede legale in Salerno, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof., a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19.02.2014,

E

l’Università del Salento, con sede legale in Lecce, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro-tempore, Prof....., a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – ISTITUZIONE

Tra le Università indicate in epigrafe è costituito il Centro interuniversitario di Ricerca denominato “CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCHE FORME E SCRITTURE DELLA MODERNITA’ (CIRM)”, di seguito indicato col termine di Centro, al fine di sviluppare iniziative comuni di documentazione, di

ricerca e di alta formazione sui problemi teorici, sulle tradizioni storiche e sulle soluzioni innovative inerenti alla costituzione e alla trasmissione del sapere della modernità nella cultura e nella civiltà umana.

ART. 2 – SCOPI DEL CENTRO

Il Centro si propone di:

- 1) promuovere lo sviluppo degli studi sulla modernità, in costitutiva connessione con la storia politica, economica, scientifica, filosofica, letteraria, figurativa, musicale, plastica e in generale formalmente espressiva della cultura occidentale - verificandone l'impatto sui linguaggi, i lessici, le scritture e le pratiche teoriche e performative;*
- 2) favorire la raccolta e lo scambio di testi, documentazione, informazioni e materiali atti alla ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con altri organismi ed enti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, mediante la stipula di contratti e convenzioni;*
- 3) progettare e realizzare attività di ricerca e formative rivolte ai giovani laureati provenienti da studi umanistici e scientifici, con particolare riferimento a scuole di dottorato;*
- 4) organizzare, d'intesa con i Dipartimenti di riferimento, Masters ed altri corsi di alta formazione alla ricerca;*
- 5) ampliare e completare la formazione alla ricerca degli studenti e degli studiosi, ed organizzarne l'aggiornamento su temi e problemi perimetrati sulle ricerche di volta in volta sviluppate, rivolte anche a docenti e studenti delle scuole secondarie.*

A tali scopi il Centro promuove progetti di ricerca, corsi di lezioni, convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni, pubblicazioni, anche utilizzando tecnologie informatiche e telematiche, ed ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri.

ART. 3 – SEDE DEL CENTRO

Il Centro ha sede, ai fini amministrativi e organizzativi, presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 4 – PERSONALE ADERENTE AL CENTRO

Al Centro possono aderire i docenti e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgano ricerca scientifica nei settori di pertinenza con le finalità del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore, sulla quale delibera il Consiglio del Centro.

Possono aderire al Centro docenti di altra Università dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio tramite il Direttore del Centro. I competenti organi delle Università interessate provvederanno alla legittimazione delle adesioni.

Art. 5 – UNITA' OPERATIVE DI RICERCA

Il Centro è organizzato in tante Unità operative di ricerca quante sono le sedi universitarie che aderiscono al Centro. Ciascuna Unità operativa ha un Responsabile eletto tra e dai docenti che facciano parte della stessa Unità.

Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le Unità operanti nelle sedi convenzionate, o anche in altre sedi approvate dal Consiglio.

Art. 6 – ORGANI DEL CENTRO

Organi del Centro sono:

a) Il Consiglio Scientifico

b) Il Direttore

c) La Giunta

Art. 7 – IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore, dai professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza del Centro.

Il Consiglio Scientifico elegge il Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte dello stesso.

Il Consiglio Scientifico può cooptare, quali membri con voto consultivo, i rappresentanti di organismi pubblici o privati, studiosi o esperti nell'attività di ricerca del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore.

La domanda sarà poi sottoposta al Consiglio Scientifico per l'approvazione.

Il Consiglio Scientifico così costituito ha i seguenti compiti:

a) individua le linee generali dei programmi comuni di ricerca e propone il piano finanziario annuale riferito alle attività del Centro;

b) approva il budget annuale ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di Ricerca.

Il budget annuale, qualora comporti oneri finanziari a carico delle Università aderenti deve essere approvato dagli Organi di Governo competenti delle Università coinvolte.

Nell'ipotesi in cui gli Organi di Governo di una Università non approvassero il contributo di cui al comma precedente, è consentito alla stessa Università il recesso immediato;

c) provvede alla regolamentazione interna del Centro;

d) formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione dei fondi del Centro;

e) formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;

f) formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore;

g) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro;

h) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull'attività svolta dal Centro;

i) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o almeno da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Scientifico è convocato per l'approvazione del budget annuale, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. E' richiesta, comunque, la presenza di almeno i 2/5 dei componenti del del Consiglio Scientifico. Le relative deliberazioni sono prese a

maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni.

Art. 8 – IL DIRETTORE

Il Direttore eletto dal Consiglio Scientifico tra i docenti di ruolo del Centro, viene nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, dura in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) è legale rappresentante del Centro, nei limiti delle norme vigenti;*
- b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;*
- c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;*
- d) sottopone al Consiglio Scientifico per l'esame e l'approvazione del budget di pertinenza del Centro;*
- e) presenta al Consiglio Scientifico una relazione annuale sulle attività del Centro;*
- f) promuove, d'intesa con il Consiglio Scientifico, periodici seminari sull'attività scientifica del Centro;*
- g) informa annualmente le Università partecipanti in relazione all'attività svolta ed ai programmi di sviluppo;*
- h) propone, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che abbiano per fine, o comunque svolgano, attività di ricerca nel campo di pertinenza del Centro.*

Il Direttore designa, fra i professori del Consiglio, un docente

incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento non superiore a tre mesi, dandone comunicazione al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro ai fini dell'adozione del provvedimento di legittimazione.

ART. 9 – RESPONSABILE UNITÀ DI RICERCA

L'Unità di ricerca, una volta costituita, provvede ad eleggere un Responsabile tra i professori e i ricercatori di ruolo appartenenti ad essa. Per essere eletto Responsabile di Unità di ricerca è necessaria la metà più uno dei voti dei componenti l'Unità, esclusi gli assenti giustificati, il personale appartenente ad Enti pubblici o privati convenzionati e gli studiosi esterni. Tale carica ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Il Responsabile dell'Unità di Ricerca presenta annualmente al Direttore una relazione sull'attività svolta. La carica di Responsabile dell'Unità di Ricerca è compatibile con quella di Direttore del Centro.

Art. 10 – LA GIUNTA

La Giunta è composta dai Responsabili delle Unità operative di ricerca (o loro delegato) ed è presieduta dal Direttore. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, escludendo dal computo dei componenti gli assenti giustificati. E' richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

La Giunta coadiuva il Direttore per lo svolgimento delle sue funzioni. Su delega del Consiglio Scientifico può predisporre progetti di ricerca, attività di alta formazione, forme di collaborazione con Enti pubblici e

privati, richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore.

Art. 11- AMMISSIONE DI ALTRE UNIVERSITA' E

COLLABORAZIONI

Università diverse da quelle indicate nel presente atto possono entrare a far parte del Centro previa richiesta formale da inoltrare al Consiglio Scientifico tramite il Direttore del Centro. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Scientifico e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, possono chiedere di collaborare con il Centro anche per specifiche linee di ricerca e con singole Unità di Ricerca. La collaborazione è formalizzata con apposito atto convenzionale stipulato con il Centro, previo parere favorevole dell'Unità di Ricerca coinvolta.

La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli Enti ed organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Ciascun Ente convenzionato ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio del Centro con voto consultivo

Possono, altresì, collaborare con il Centro docenti di altra Università dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio tramite il Direttore del centro e studiosi italiani e stranieri che ne facciano richiesta.

Art. 12 – FINANZIAMENTI ED AMMINISTRAZIONE

Il Centro opera attraverso i finanziamenti provenienti:

- da eventuali contributi delle Università aderenti;
- dal M.I.U.R.;
- da altri Ministeri;
- dal CNR;
- da altri Enti pubblici di ricerca;
- da altri Enti pubblici e privati o fondazioni o associazioni, nazionali, estere, internazionali;
- da organismi, istituti internazionali e dell'Unione Europea; da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata; da soggetti privati;
- dai Corsi di formazione eventualmente istituiti presso il Centro nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti applicativi presso la sede amministrativa del Centro;
- da tutte le poste di bilancio delle eventuali residue disponibilità finanziarie precedentemente assegnate al Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Avanguardie (CRAV), che confluiranno automaticamente, a seguito della trasformazione, nel Centro Interuniversitario di Ricerche Forme e Scritture della Modernità (CIRM).

I fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università dove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.

La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti destinati al Centro e alle sue unità di ricerca, è effettuata secondo le norme vigenti del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro.

I finanziamenti assegnati in materia indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro secondo le norme vigenti.

Il Centro rileva la disponibilità della sede, delle attrezzature, degli armadi e della biblioteca (testi e quant'altro inventariato) già a disposizione del Centro interdipartimentale di ricerca sulle Avanguardie, garantendone la cura e la custodia.

Al Centro è assegnato un Segretario Amministrativo nominato dall'Università sede del medesimo Centro che collabora con il Direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

Il materiale bibliografico e le apparecchiature scientifiche acquistati con finanziamenti ricevuti dal Centro per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in "donazione", costituiscono patrimonio del Centro e saranno inventariati a cura del Centro su appositi libri inventariali intestati al Centro. Su proposta del Consiglio del Centro, essi possono essere affidati in comodato d'uso alle singole Unità di ricerca.

Possono eventualmente contribuire finanziariamente alle attività del Centro anche le Università, per il tramite dei Dipartimenti, cui afferiscono i professori e i ricercatori delle Unità del Centro, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 7, lett. b.

Art. 13 – MODIFICHE DI STATUTO

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate d'intesa tra le Università convenzionate con l'approvazione di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Scientifico e la successiva approvazione

degli Organi delle Università convenzionate.

Art. 14 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione e ha validità di 6 anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata, per uguale periodo, previa delibera del Consiglio Scientifico, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate.

Le Università convenzionate possono comunque recedere dalla convenzione, dandone comunicazione alla Sede amministrativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi.

Il recedente risponde di tutte le obbligazioni di propria pertinenza verso il Centro e verso i terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della dichiarazione di recesso.

ART. 15 – SCIoglIMENTO

Il Consiglio Scientifico può deliberare lo scioglimento del Centro a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

In questo caso, i beni e le somme in danaro residue del Centro sono attribuiti alla Università da cui vengono gestiti.

Art. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Le funzioni svolte dal Consiglio del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Avanguardie sono prorogate fino alla trasformazione in Centro Interuniversitario. Il Centro Interuniversitario di Ricerca Forme e Scritture della Modernità (CIRM) conserva personale, locali, attrezzatura, biblioteca, assegnati al Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Avanguardie.

Entro 6 mesi dalla costituzione, il Centro provvederà all'approvazione del Regolamento di Funzionamento. Detto regolamento potrà prevedere partecipazione in forma telematica per garantire il raggiungimento del numero legale delle riunioni. Le disposizioni della vigente Legislazione universitaria e quelle dell'Ateneo sede amministrativa del Centro si applicano per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione".

Bari, li _____

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

IL RETTORE

Salerno, li _____

Università degli Studi di Salerno

IL RETTORE

Lecce, li _____

Università del Salento

IL RETTORE